

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento e che, in relazione ad esso, sarebbero state effettuate segnalazioni pregiudizievoli illegittime a suo carico nei sistemi di informazione creditizia.

In particolare, il ricorrente lamenta di non avendo ricevuto il preliminare preavviso di segnalazione, in violazione dell'art. 4, co. 7, codice di deontologia e dell'art. 125, co. 3, tub.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, l'istante ha chiesto la cancellazione immediata delle segnalazioni pregiudizievoli e, in subordine, una provvisoria sospensione della visibilità delle segnalazioni fino alla ricezione di un valido preavviso e chiede di valutare ogni ulteriore misura compensativa per il pregiudizio subito.

Costituito nel procedimento, l'intermediario ha contestato la domanda di parte ricorrente, sulla base dei seguenti rilievi: 1) con la sottoscrizione del contratto il ricorrente ha accettato espressamente che: *"le comunicazioni del Cessionario possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet www.compass.it o trasmesse tramite tecniche di comunicazione a distanza, anche ai fini del preavviso di imminente segnalazione, nelle banche dati, delle informazioni relative al ritardo nei pagamenti (ivi compresi, e-mail, SMS, contatto telefonico registrato o altri servizi di messaggistica), ovvero rese disponibili all'interno dell'area riservata del Sito Internet www.compass.it ovvero mediante deposito nell'app dedicata, se previste"*; 2) a seguito dei reiterati ritardi nella restituzione mensile dell'importo finanziato, provvedeva, in data 04/04/2025, ad inviare presso l'indirizzo fornito in contratto il preavviso di imminente segnalazione presso i S.I.C; 3) come previsto dall'Allegato 1 al Codice di

Condotta, in data 07/04/2025, il preavviso di imminente segnalazione veniva inoltrato anche tramite SMS all'utenza telefonica rilasciata in occasione della stipula del contratto; tale SMS di cui al punto che precede riportava il seguente messaggio di testo: *"Voglia regolarizzare i pagamenti del fin.to 27206464 per importo dovuto € 157,96 oltre indennizzi per rit. di pagamento, altrimenti, decorsi 15 giorni, il Suo ritardo per rate non pag. sarà registrato in CTC/CRIF/EXPERIAN, come da privacy consegnata. Info c/o filiale."* come da dichiarazione rilasciata dalla società terza fornitrice del servizio. L'intermediario inoltre ha prodotto le dichiarazioni dei SIC in base alle quali si evince che la visibilità delle iscrizioni è partita dal mese da maggio 2025; 4) ha allegato dei precedenti dell'ABF che affermano la legittimità del preavviso tramite sms; pertanto, sulla base dell'Informativa resa in fase precontrattuale ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice di condotta sui S.I.C., in difetto di regolarizzazione, i dati relativi all'andamento dei pagamenti e dei ritardi, così come registrati, sono stati comunicati ai predetti S.I.C.

Con le repliche e le controrepliche le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie richieste.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'accertamento della legittimità delle segnalazioni realizzate dall'intermediario nei SIC (segnatamente in CTC) per ritardi di pagamento delle rate di un finanziamento; in particolare, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità della segnalazione per assenza del preavviso di segnalazione richiesto dal Codice deontologico in materia di Sistemi di Informazioni Creditizie.

Il ricorrente ha allegato evidenza della segnalazione contestata, da cui emerge che il primo inadempimento segnalato è riferito alla rata di finanziamento in scadenza nel marzo 2025.

Va osservato, al riguardo, che è principio consolidato nella giurisprudenza di questo Arbitro quello per cui, al fine di accertare la legittimità della segnalazione nei SIC, è necessaria la contestuale sussistenza dei seguenti presupposti: a) ritardato o mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento (presupposto sostanziale); b) preavviso di segnalazione (presupposto formale).

Orbene, per quanto concerne il primo dei presupposti, l'istante non ha formulato alcuno specifico motivo di doglianza. Peraltro, l'intermediario ha evidenziato la presenza di diverse irregolarità nei pagamenti relativi alle rate mensili del contratto in questione, allegando la situazione contabile da cui risultano svariate rate insolute.

Quanto al presupposto formale, il ricorrente lamenta la mancanza di preavviso di segnalazione. Al riguardo, l'art. 5 del Codice Deontologico come modificato dal Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali prevede che *"i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato"*. L'invio del preavviso di segnalazione è pertanto ritenuto requisito di validità della stessa, a pena di cancellazione; e della prova che il preavviso sia giunto all'indirizzo del ricorrente è gravato l'intermediario secondo il principio espresso dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 3089/2012, n. 3499/2012, n. 3500/2012 e n. 3503/2012, in linea con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 13 giugno 2017 n. 14685) e con il Provvedimento del Garante della privacy del 26 ottobre 2017. Nel caso di specie l'intermediario ha fornito la lettera contenente il preavviso di segnalazione in SIC, che è datata 4.4.2023 di cui non risulta l'invio o la ricezione; tuttavia, vi è evidenza dell'invio della segnalazione a mezzo sms in data 7.4.2025, rilevando il messaggio e la relativa data oltre che l'utenza riferibile al ricorrente, coincidente con quella indicata nella anagrafica del contratto di finanziamento. In relazione al contratto, lo stesso prevede espressamente, all'art. 19, la possibilità di inviare comunicazioni a mezzo sms.

L'intermediario ha fornito altresì l'evidenza della data di visibilità della prima segnalazione, che risale a maggio 2025 per tutte le banche dati.

Orbene, tenuto conto che il preavviso di segnalazione nei SIC deve precedere di 15 giorni la visibilità della segnalazione (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012) e non anche l'invio del preavviso e che, nel caso di specie, la visibilità della segnalazione risulta dal 7.05.2025, risultano decorsi 30 giorni dalla ricezione del preavviso da parte dell'intermediario.

Tenuto conto di quanto precede, la segnalazione contestata va ritenuta legittimamente effettuata dall'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE